

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPD024 - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

DICHIARAZIONE DELL'ESISTENZA DEL CARATTERE DI ECCEZIONALITA' ECCESSO DI NEVE 05 AL 25 GENNAIO 2017

IN PROVINCIA DI PESCARA

(DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 102 e s.m.i.)

Si informa che il MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, con Decreto del 30/10/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 10/11/2017 ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi " **ECCESSO DI NEVE DAL 05 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2017** ed ha delimitato le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle imprese agricole, le provvidenze di cui:

- **ART 5, COMMA 3:** Contributi in conto capitale fino al 80% dei costi effettivi, elevabili al 90% nelle zone svantaggiate, per il ripristino dei danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte

ZONE TERRITORIALI INTERESSATE

A) COMUNI CON INTERO TERRITORIO DELIMITATO

ABBATEGGIO, ALANNO, BOLOGNANO, BRITTOLI, BUSSI SUL TIRINO, CAPPELLE SUL TAVO, CARAMANICO TERME, CARPINETO DELLA NORA, CASTIGLIONE A CASAURIA, CATIGNANO, CEPAGATTI, CITTA' SANT'ANGELO, CIVITAQUANA, CIVITELLA CASANOVA, COLLECORVINO, CORVARA, CUGNOLI, ELICE, FARINDOLA, LETTOMANOPPELLO, LORETO APRUTINO, MANOPPELLO, MONTEBELLO DI BERTONA, MOSCUFO, NOCCIANO, PENNE, PESCOSANSONESCO, PIANELLA, PICCIANO, PIETRANICO, POPOLI, ROCCAMORICE, ROSCIANO, SALLE, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, SANT'EUFEMIA A MAIELLA, SCAFA, SERRAMONACESCA, SPOLTORE, TOCCO DA CASAURIA, TORRE DE' PASSERI, TURRIVALIGNANI, VICOLI, VILLA CELIERA.

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile che ricadono nelle zone territoriali interessate e che risultano iscritte, prima dell'inizio dell'evento, presso la CCIAA al registro delle imprese agricole, che abbiano subito danni non inferiori al 30% della Produzione lorda vendibile (PLV).

Le domande di richiesta del beneficio di cui all'art. 5 comma 3 devono essere redatte esclusivamente su apposita modulistica predisposta ed approvata dal Dirigente del Servizio Politiche per l'Inclusione, lo Sviluppo e l'attrattività delle Aree Rurali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo all'indirizzo www.regione.abruzzo.it/content/calamità-naturali Gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto soggetti alle sanzioni penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e alla decadenza dei benefici ai sensi dell'art. 75 del medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi.

La domanda, compilata in ogni sua parte, pena l'esclusione, e completa della documentazione prevista, dovrà pervenire al **SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO EST di TERAMO, entro il 27 Dicembre 2017,** termine perentorio di **45 giorni** a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 10/11/2017, del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica.

La domanda, pena l'esclusione, deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un VALIDO documento d'identità/riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

La presentazione della domanda deve essere effettuata **esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo DPD024@pec.regione.abruzzo.it.

N.B. L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI VERRA' EFFETTUATA NEI LIMITI DEL RIPARTO DELLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA ASSEGNATA DAL MIPAF.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente al STA di TERAMO, all'UFFICIO di PENNE e/o agli Uffici delle Organizzazioni Professionali operanti in Agricoltura.

TERAMO Novembre 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(**Dr.ssa Elvira Di Vitantonio**)